

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 05/04/2002

COMUNE DI TERLIZZI (Bari)
Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato, nel B.U. n. 4 suppl. del 11.01.93

COMUNE DI TERLIZZI (Provincia di Bari)

STATUTO COMUNALE

TITOLO I I PRINCIPI

Art. 1 Principi fondamentali

- 1. Il Comune di Terlizzi informa la propria azione amministrativa ai principi della Costituzione e della Carta Europea delle autonomie locali, riconoscendo che il rafforzamento dell'autonomia locale rappresenta un contributo essenziale alla edificazione dell'Europa dei popoli fondata sui principi della democrazia e del decentramento e della sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni.
- 2. Il Comune di Terlizzi riconosce e fa proprio il principio di sussidiarietà, sancito dal trattato dell'Unione Europea di Maastricht. Esso è un fondamentale riferimento di libertà e di democrazia, cardine della nostra concezione dello Stato. Il Comune agevola ogni iniziativa utile affinché i singoli e i gruppi possano impegnare la propria creatività e responsabilità nell'obiettivo di unire insieme il massimo di libertà, di democrazia e di responsabilità, sia personale che collettiva.
- 3. Il Comune di Terlizzi, ente locale dopo Regione e Provincia, rappresenta la propria comunità, cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo nel rispetto dei valori e nei perseguimento degli obiettivi sanciti dal principi fondamentali della Costituzione della Repubblica.
- 4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune ispira l'azione amministrativa ai principi di libertà, di giustizia, di solidarietà, per contribuire al superamento di ogni disuguaglianza, al riconoscimento effettivo del diritto al lavoro. Promuove iniziative volte ad accrescere e realizzare i diritti di cittadinanza, adotta azioni positive che favoriscono pari opportunità per le donne e per gli uomini. Realizza il bene comune secondo giustizia e, nel rispetto della dignità umana, concorre con iniziative sociali volte a realizzare condizioni di vita migliori per le classi sociali più deboli. Promuove il processo civile, sociale, economico e culturale della Comunità del Comune di Terlizzi, finalizzato all'autentico sviluppo della persona umana. Promuove iniziative e sviluppa relazioni per la salvaguardia della pace, della solidarietà, della

cooperazione e per il reciproco sviluppo delle iniziative economiche, sociali e culturali con gli altri Comuni, Province, Regioni, Nazioni e Stati.

- 5. Il Comune di Terlizzi inoltre:
- a) tutela e promuove la famiglia costituita ai sensi dell'art. 29 della Costituzione Italiana, in quanto soggetto sociale di fondamentale importanza per lo sviluppo della comunità, favorisce la difesa dell'infanzia e la formazione dei minori di età; il Sindaco è investito della nomina del difensore ideale dei bambini:
- b) cura l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro sostenendo l'azione della scuola, della famiglia e della formazione professionale:
- c) si occupa della tutela e della valorizzazione degli anziani;
- d) favorisce lo sviluppo e la promozione dell'imprenditoria dei settori produttivi nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e del territorio.
- 6. Al Comune spettano le funzioni amministrative, di controllo e di vigilanza, nei settori previsti per legge ed in particolare:
- a) tutela della salute;
- b) tutela del patrimonio storico, artistico e comunale;
- c) promozione dei beni culturali. dello sport e del tempo libero;
- d) assetto ed utilizzazione del territorio;
- e) sviluppo economico e polizia amministrativa;
- f) programmazione economico-sociale e territoriale;
- g) servizi pubblici;
- h) partecipazione ed informazione.
- 7. Il Comune, anche in collaborazione con altri Comuni e sulla base di progetti e di programmi, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse comunale e intercomunale, sia nel settore economico, produttivo, artigianale, commerciale e turistico, in quello sociale favorendo ogni intervento diretto a tutelare la famiglia, a prevenire e a contrastare l'insorgere di devianza e di emarginazione, sia nel settore culturale, del tempo libero e dello sport, soprattutto giovanile, anche attraverso il sostegno delle iniziative proposte dalle forze culturali presenti sul territorio.
- 8. Il Comune, nell'espletamento dei compiti di programmazione raccoglie e coordina le proposte avanzate dai cittadini, dai sindacati, dalle formazioni sociali, economiche e culturali, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale del territorio comunale; formula ed adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi dei piani statali e regionali di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale.
- 9. Il Comune, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto e di riequilibrio dell'intero territorio. In particolare indica:
- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle sue principali linee di comunicazione;
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

Art. 2

Territorio, stemma, gonfalone e inno

- 1. Il Comune di Terlizzi è costituito dalla popolazione e dal territorio così individuato e perimetrato nella allegata planimetria (allegato A).
- 2. Il Comune di Terlizzi comprende la frazione di Sovereto.

- 3. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Terlizzi in Piazza IV Novembre, 16.
- 4. Il Comune ha un proprio gonfalone le cui caratteristiche sono quelle storicamente in uso come da allegato figurativo e descrittivo (allegato B).
- 5. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
- 6. Il Comune di Terlizzi ha un proprio inno di cui fa uso nelle manifestazioni e cerimonie ufficiali, secondo quanto stabilito dalla legge, come da spartito allegato (allegato C).

Salvaguardia del territorio

1. All'interno del territorio del Comune di Terlizzi non è consentito, per quanto attiene alle attribuzione del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive,

Art. 4

Metodo di programmazione

- 1. Nell'esercizio delle funzioni proprie e delle funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, il Comune di Terlizzi assume la programmazione pluriennale e l'attività per progetti come metodo cui informa la propria azione.
- 2. Il Comune definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione anche nell'ambito dell'unione dei comuni della Provincia di Bari e della Regione Puglia.
- 3. Il Comune favorisce ogni forma di collaborazione con l'Unione Europea, lo Stato, la Regione, la Provincia e gli altri enti pubblici.

Art. 5 Rapporti con i cittadini ed informazione

- 1. Il Comune di Terlizzi favorisce la partecipazione di tutti i cittadini singoli e associati ad ogni propria attività, comprese quelle svolte in forma indiretta, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.
- 2. Assicura a tutti l'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso di cittadini singoli ed associati alle proprie strutture, anche mediante il decentramento dei servizi, l'istituzione di appositi uffici per le informazioni e le relazioni pubbliche.
- 3. Informa i cittadini dell'attività del Consiglio e della Giunta attraverso i più adeguati strumenti di comunicazione
- 4. Nella attività di informazione verso l'esterno, il Comune assicura programmazione ed unitarietà di immagine.

Art. 6 Principi generali sulla gestione dei servizi

- 1. Il Comune, nella gestione dei servizi, attua modalità conformi agli interessi dei cittadini e consegue obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, adottando modalità di valutazione dei risultati.
- 2. Individua gli obiettivi rispetto al quali commisurare la qualità dei servizi erogati e delle prestazioni assicurate in forma diretta o indiretta. Favorisce forme anche organizzate di controllo sui servizi da parte degli utenti.

Principi generali sulla trasparenza

- 1. I rapporti del Comune con i privati si svolgono secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge e da appositi regolamenti volti ad assicurare i massimi livelli di trasparenza.
- 2. Al fine di rendere più trasparente il ricorso alla trattativa privata, nonché il ricorso a professionisti esterni, il Comune si dota di norme regolamentari con le quali disciplina l'istituzione dell'anagrafe delle imprese operanti sul territorio, gli elenchi dei professionisti esterni, l'albo dei fornitori suddivisi per categorie, classi merceologiche e fasce d'importo, l'affidamento di lavori per lavori di somma urgenza, la fornitura di beni e servizi, le modalità di attuazione del principio della rotazione nel conferimento di incarichi a liberi professionisti.
- 3. Il Comune si dota di strumenti organizzativi interni specifici, aventi lo scopo di vigilare sullo svolgimento delle procedure contrattuali, sull'esecuzione dei contratti, nonché sui modi di utilizzazione dei beni dell'Ente.
- 4. Il Comune assicura la più ampia pubblicità su tutte le opportunità di ricorso a privati per lo svolgimento di proprie attività, ivi comprese le cooperative sociali, alle quali sarà assicurata ampia partecipazione, in sintonia con la normativa vigente, sui concorsi per la provvista di personale, sui modi di utilizzazione del patrimonio.

Art. 8

Pari opportunità

1. Il Comune promuove iniziative volte ad accrescere l'uguaglianza di opportunità di tutti coloro che risiedono nel territorio comunale e, in tale ambito, istituisce la Consulta per il raggiungimento delle pari opportunità fra donna e uomo ed è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 9

Consiglio comunale dei ragazzi

- 1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva. può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
- 2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
- 3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Associazione pro loco

1. Il Comune riconosce all'Associazione Pro Loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali, nonché di promozione dell'attività turistica e culturale.

TITOLO II ORGANI

Art. 11

Organi del comune

- 1. Sono organi istituzionale il Sindaco, il Consiglio e la Giunta. Essi sono, ciascuno per la propria competenza, organi di governo dell'Ente.
- 2. Sono organi a rilevanza istituzionale- il Presidente del Consiglio, la Commissione Affari Istituzionali, le Commissioni consiliari, il Collegio dei Revisori e l'Ufficio di Presidenza.
- 4. Gli organi di cui ai precedenti commi esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
- 5. Nel bilancio del Comune è previsto uno stanziamento di bilancio per lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio e dei suoi organi. Lo stanziamento di bilancio è determinato tenuto conto delle linee generali del bilancio, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza e la Commissione Affari Istituzionali. La gestione dello stanziamento di bilancio è disciplinata dal regolamento del Consiglio.
- 6. E' istituito un Servizio per il supporto alle attività del Consiglio e dei suoi organi alle dipendenze del Presidente del Consiglio. Il Regolamento del Consiglio ed i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvati dal Consiglio, disciplinano le modalità di costituzione e di assegnazione del personale alla struttura prevista dal comma precedente.

Art. 12

Consiglio

- 1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo della sua applicazione. La Presidenza del Consiglio comunale è attribuita ad un Consigliere comunale, eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio.
- 2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
- 3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alla modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
- 4. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
- 5. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
- 6. Il Sindaco entro 60 giorni dalla proclamazione presenta al Consiglio il documento programmatico relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Nei successivi 60 giorni il Consiglio discute, integra ed approva il documento. Il Regolamento del Consiglio prevede le modalità con cui successivamente il Consiglio partecipa agli eventuali adeguamenti e alla verifica periodica dell'attuazione del programma da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

Prima adunanza del consiglio

- 1. La prima adunanza del neo eletto Consiglio Comunale comprende gli adempimenti relativi all'esame delle condizioni degli eletti, alla convalida degli stessi, alle eventuali surrogazioni, al giuramento del Sindaco, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio stesso, alla comunicazione dei componenti della Giunta Comunale, nonché all'esame dell'elenco delle nomine, da effettuare nei termini di legge, dei rappresentanti del Comune in seno ad Enti, società, aziende, organismi ed istituzioni.
- 2. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta. Tale adunanza deve tenersi entro e non oltre dieci giorni dalla convocazione, in caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto; il Consigliere Anziano presiede il Consiglio Comunale fino alla elezione del Presidente del Consiglio.
- 3. Il Consiglio esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti sulla base di una proposta di deliberazione predisposta dal competente Servizio, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
- 4. La seduta è pubblica, la votazione è palese e possono partecipare i Consiglieri delle cui eventuali cause ostative si discute.
- 5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dall'apposito Regolamento.

Art. 14

Presidente e vice presidente del consiglio

- 1. Sono istituite le figure del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio.
- 2. Dopo la convalida degli eletti e le eventuali surroghe, il Consiglio Comunale elegge nel proprio seno, con due distinte votazioni per appello nominale, a scrutinio segreto e col voto favorevole di una maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati (2/3), il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio: nel caso di mancata elezione, si procede ad un secondo scrutinio nel quale sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Adempie, inoltre, a quelle funzioni di competenza del Presidente che gli vengono temporaneamente delegate dallo stesso.
- 4. Al Presidente del Consiglio si applicano le norme In materia di aspettativa, permessi ed indennità stabilite dalla vigente normativa, con la disciplina relativa alle prerogative e facilitazioni logistiche ed organizzativi previste per gli assessori di comuni delle stesse classi demografiche, nonché le norme in materia di incompatibilità.
- 5. Per l'esercizio delle loro funzioni il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio si avvolgono dell'apposito Ufficio di Presidenza, la cui organizzazione è disciplinata dal Regolamento.
- 6. Il Presidente del Consiglio, nel casi in cui il Consiglio comunale non provveda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, provvederà direttamente a tali adempimenti comunque entro e non oltre la scadenza del medesimo termine di proroga. Resta fermo l'obbligo del Presidente del Consiglio di convocare l'organo collegiale, ponendo all'ordine del giorno le nomine o designazioni, almeno quindici giorni prima della scadenza del periodo di proroga.

Art. 15

Convocazione e presidenza del consiglio comunale

- 1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio. Al Presidente del Consiglio, che rappresenta il Consiglio e ne assicura il buon andamento dei lavori, compete, altresì, la fissazione del giorno e del luogo delle adunanze, nonché gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, sentite le richieste del Sindaco, degli Assessori e del Capigruppo Consiliari in sede di Commissione Affari Istituzionale e per quelli previsti da leggi e regolamenti.
- 2. Il Consiglio si riunisce In sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
- 3. Il Consiglio può essere convocato, altresì, in via straordinaria su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica o del Sindaco. In tal caso l'adunanza deve tenersi non oltre 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 4. In caso d'urgenza, la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
- 5. Il Consiglio si riunisce. altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge.

Art. 16 Ufficio di presidenza

- 1. L'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, si pronuncia sull'interpretazione delle norme regolamentari del Consiglio Comunale. In caso di diversità di opinione, da farsi constatare nel verbale delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, prevale il parere del Presidente del Consiglio.
- 2. L'Ufficio di Presidenza svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio, assistito dall'apposito Servizio del Consiglio.
- 3. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio Comunale.
- 4. Il Presidente del Consiglio o il Vice Presidente, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da metà dei componenti il Consiglio, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 17 Gruppi consiliari

- 1. I Consiglieri, per l'esercizio dell'attività politico-amministrativa connessa all'espletamento del mandato, si costituiscono in gruppi formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno.
- 2. Costituiscono gruppo misto i Consiglieri che non abbiano dichiarato a quale gruppo intendano appartenere e quelli che nel corso della legislatura abbiano dichiarato la loro autonomia dal raggruppamento nella cui lista sono stati eletti e non indicano a quale gruppo intendano appartenere.
- 3. I consiglieri che dichiarano di non voler più appartenere al proprio gruppo, possono costituire un nuovo gruppo, con riferimento, comunque, ad un partito nazionale.
- 4. Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale dell'Ente il Capogruppo.
- 5. Ai gruppi è riconosciuta autonomia organizzativa di funzionamento, sono assicurati adeguati locali, attrezzature e personale per lo svolgimento della loro attività. Tali fini sono assicurati dall'Amministrazione con risorse appositamente previste nel bilancio.
- 6. Il Regolamento del Consiglio disciplina la dotazione di risorse da assegnare a ciascun gruppo consiliare, in modo da garantire un minimo uguale per ciascun gruppo e risorse ulteriori in proporzione al

numero dei componenti. Il Regolamento disciplina, altresì. le dotazioni di personale da assegnare ai gruppi consiliari.

Art. 18

Commissione affari istituzionali

- 1. E' istituita, nelle forme previste dal Regolamento, la Commissione Affari Istituzionali che è composta dal Presidente del Consiglio, dal Vice Presidente e dai Capigruppo Consiliari o loro delegati.
- 2. La Commissione Affari Istituzionali è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio,
- 3. Il Sindaco è informato dal Presidente del Consiglio del giorno e dell'ora delle riunioni della Commissione Affari Istituzionali e può intervenirvi anche tramite Assessore appositamente delegato.
- 4. Il Regolamento determina i poteri della Commissione Affari Istituzionali e ne disciplina organizzazione e forme di pubblicità.

Art. 19

Commissioni consiliari

- 1. Le Commissioni consiliari permanenti sono organismi diretti del Consiglio, che se ne avvale per il migliore e partecipato espletamento delle funzioni di competenza.
- 2. Il Consiglio Comunale delibera, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la costituzione di Commissioni Consiliari permanenti, determinandone il numero e la composizione numerica.
- 3. Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
- 4. Il Consiglio può istituire commissioni consiliari speciali e commissioni consiliari d'indagine, stabilendone la competenza e la durata, domandando al Regolamento del Consiglio la disciplina e le modalità di istituzione.
- 5. Il Consiglio può, altresì, istituire commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, attribuendone la presidenza a rappresentanti delle forze politiche di opposizione, con apposita determinazione del Presidente del Consiglio.

Art. 20

Funzioni

delle commissioni consiliari

- 1. Le Commissioni consiliari permanenti svolgono funzione consultiva e di controllo su tutta l'attività dell'Amministrazione.
- 2. Svolgono funzione propositiva in ordine a tutta l'attività dell'Amministrazione, dello stesso Consiglio e agli atti di competenza istituzionale.

Art. 21

Consiglieri comunali

- 1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera collettività ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
- 2. Ciascun consigliere, secondo modalità e procedure stabilite dal Regolamento del Consiglio e finalizzate a garantire l'effettivo esercizio, ha diritto a:
- a) esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;

- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
- c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
- d) avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'O.d.G., e sulla relativa documentazione;
- e) avere dagli Uffici del Comune, nonché dagli enti, istituzioni o aziende a cui il Comune partecipa, copia degli atti, documenti o informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuto al segreto d'ufficio nei casi qualificatamente determinati dalla legge o dall'apposito regolamento.
- 3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
- 4. Il Consiglio e/o il Sindaco possono delegare ad un Consigliere compiti o funzioni specifiche.
- 5. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri che non intervengono alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell'accertamento delle assenze maturate e prive di giustificazioni, comunica per iscritto all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo- Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificativi delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori entro il termine di giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, entro trenta giorni, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificativi presentate da parte del Consigliere interessato. Ai fini della impugnazione giurisdizionale, la deliberazione dichiarativa della decadenza deve essere notificata all'interessato entro cinque giorni dalla sua adozione.
- 6. Per la partecipazione all'Ufficio di Presidenza e alla Conferenza del Capigruppo, organi equiparati a tutti gli effetti di legge alle Commissioni Consiliari Permanenti, al consigliere competono i permessi ed i gettoni di presenza previsti dalla normativa vigente per le stesse commissioni.
- 7. Il singolo Consigliere può chiedere che i gettoni di presenza siano trasformati in una indennità di funzione. In caso di assenza, esclusa quella giustificata da valutarsi dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio sulla base di quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio, l'indennità mensile è ridotta in proporzione al numero delle assenze ingiustificate.

Regolamento del consiglio

- 1. Il Consiglio Comunale adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. I singoli articoli e gli emendamenti sono approvati con la maggioranza dei votanti.
- 2. Le modifiche o integrazioni del Regolamento del Consiglio sono approvate con le medesime procedure.

Art. 23

Funzionamento del consiglio

- 1. Il Regolamento del Consiglio stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio stesso ed in particolare convocazione, predisposizione dell'O.d.G. e dei lavori, svolgimento delle sedute, votazioni, verbalizzazione, assistenza del Segretario Generale.
- 2. Il Consiglio Comunale si riunisce nella sede del Comune, salvo casi particolari disciplinati dal Regolamento.

Art. 24

Nomina dei rappresentanti del comune

1. Il regolamento del Consiglio disciplina la procedura di presentazione di candidature per la nomina

espressamente riservata dalla legge al Consiglio, di persone quali rappresentanti del Consiglio Comunale presso enti, aziende ed istituzioni, indicando le caratteristiche di curriculum che devono comunque accompagnare, nonché i requisiti di cui i candidati devono essere in possesso.

2. Con proprio atto, entro trenta giorni dal suo insediamento, il Consiglio definisce gli indirizzi ai quali il Sindaco deve attenersi per provvedere alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il Sindaco è tenuto a comunicare almeno 30 giorni prima al Presidente del Consiglio e al Capigruppo le nomine in scadenza negli enti ed a trasmettere tempestivamente il curriculum dei nominativi.

Art. 25

La giunta - Composizione e nomina

- 1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori entro i limiti massimi fissati dalla legge vigente, fra cui II vice Sindaco, nominati dallo stesso Sindaco. La composizione della Giunta viene comunicata dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. Al Sindaco è attribuito il potere di determinare il numero degli assessori con atto monocratico. Variazioni nella composizione della giunta, verificatesi per qualsiasi causa nel corso del mandato amministrativo, vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco nella prima seduta successiva all'atto della stessa che sancisce la variazione comunque intervenuta.
- 2. Gli assessori possono essere nominati tra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Per la rimozione delle cause di incompatibilità valgono in tal caso le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri.
- 3. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio con diritto ad intervenire nella discussione secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

Art. 26

Lavori della giunta

- 1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco o di chi lo sostituisce, che stabilisce l'ordine del giorno e la presiede.
- 2. Le sedute non sono pubbliche. La Giunta può sentire più persone non appartenenti alla stessa. Alle sedute partecipa il Segretario Generale o, in sostituzione, il Vice Segretario Generale.
- 3. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti la Giunta comunale.
- 4. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi concernenti persone qualora vi sia discrezionalità nella relativa decisione.

Art. 27

Competenze del Sindaco

- 1. Il Sindaco rappresenta l'Ente ed è il responsabile dell'Amministrazione Comunale. Nella seduta di insediamento, subito dopo l'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, egli presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Distintivo del Sindaco è una fascia tricolore (verde, bianca, rossa) con gli stemmi della Repubblica e del Comune da portare a tracolla.
- 2. Il Sindaco indica ai componenti della Giunta le direttive politiche ed amministrative.
- 3. In casi eccezionali il Sindaco può sospendere l'efficacia di atti attribuita alla competenza di singoli membri della Giunta, sottoponendoli, previo parere del Segretario Generale, alla Giunta nella prima

seduta successiva all'ordinanza di sospensione.

- 4. Oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge, al Sindaco spetta:
- a) distribuire gli affari sui quali la Giunta Comunale deve deliberare tra i membri della stessa, in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate;
- b) promuovere iniziative per assicurare che gli Uffici del Comune, le aziende speciali, le istituzioni, le società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale e in coerenza con gli indirizzi di attuazione approvati dalla Giunta;
- c) richiedere finanziamento, sovvenzioni, contributi a enti pubblici o privati;
- d) rappresentare il Comune in giudizio e firmare il mandato alla lite;
- e) esprimere i pareri a enti o organi esterni al Comune che la legge non attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale o lo Statuto e i regolamenti non attribuiscano alla competenza del Segretario Generale, del Direttore Generale o dei Dirigenti.
- 5. Ogni anno il Sindaco, previa approvazione della Giunta, presenta al Consiglio, insieme al conto consuntivo per l'anno precedente, un documento sullo stato di attuazione del programma proposto all'inizio del mandato.

Art. 26

Vice Sindaco e deleghe agli assessori

- 1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco contestualmente alla nomina dei componenti la Giunta e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- 2. In caso di contemporanea assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, la sostituzione a tutti gli effetti del Sindaco spetta agli Assessori secondo l'anzianità anagrafica che a tal fine il Sindaco avrà indicato in sede di conferimento delle deleghe o, in mancanza, secondo l'ordine di anzianità.
- 3. Il Sindaco conferisce specifiche deleghe ai componenti la Giunta nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza.
- 4. Ai componenti la Giunta sono delegate funzioni di sovrintendenza. Ad essi può essere delegata la firma di atti specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo Statuto riservano alla competenza del Sindaco.
- 5. Ai componenti la Giunta sono conferite deleghe per settori omogenei sulla base delle competenze attribuite al Comune dalla legislazione nazionale e regionale. In aggiunta alle deleghe per settori il Sindaco può attribuire ai singoli componenti della Giunta deleghe relative a singoli programmi o progetti.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Art. 29

Convenzioni e consorzi

- 1. I progetti di convenzione tra il Comune e uno o più comuni, ovvero fra il Comune ed altri enti per lo svolgimento in modo coordinato di servizi o funzioni, ovvero i progetti per la costituzione o l'adesione a un consorzio, si conformano agli indirizzi di un programma generale di svolgimento di attività in forma associata.
- 2. I progetti di cui al precedente comma sono predisposti dalla giunta e trasmessi al Presidente del Consiglio, che provvede ad assegnarli alla competente commissione conciliare prima che gli altri enti interessati abbiano deliberato in proposito.

3. La Commissione Conciliare può formulare proposte di emendamento al progetto presentato. Successivamente la proposta è sottoposta al Consiglio comunale per l'adozione degli atti consequenziali.

Art. 30

Accordi di programma

1. Il Comune può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione pluriennale e degli altri atti programmatori. Gli accordi di programma sono strumenti ordinari con i quali il Comune favorisce il coordinamento con altri Comuni, Province, Regioni ed altri soggetti pubblici elo privati.

Art. 31

Modalità di erogazione dei servizi

- 1. Comune gestisce i servizi con le forme che assicurano la migliore efficienza ed efficacia nel soddisfacimento dei bisogni sociali dei cittadini, ricercando, se valutato conveniente sotto l'aspetto dei costi anche la collaborazione dei privati.
- 2. Il Comune può partecipare con quote o azioni a società di capitali e consorzi i cui fini statutari comprendano l'erogazione di servizi dei quali può usufruire la popolazione del Comune.
- 3. Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione diretta o indiretta di servizi e quelle comunque relative alla partecipazione a società di capitali, sono corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti, che valuta gli aspetti finanziari ed economici della proposta.
- 4. Le deliberazioni di cui al comma 3 individuano le garanzie di trasparenza, accesso, partecipazione e controllo che devono essere assicurate sia da società di capitali cui il Comune partecipa sia da eventuali concessionari in relazione alla gestione di servizi pubblici.

Art. 32

Controllo sulla partecipazione a forme societarie

1. Il Sindaco o coloro che rappresentano il Comune in una società di capitali riferiscono semestralmente al Consiglio Comunale in occasione di un'apposita sessione dedicata all'analisi dell'andamento delle società cui il Comune partecipa.

Art. 33

Aziende speciali ed istituzioni Principi generali

- 1. Per l'esercizio dei propri servizi il Comune può dotarsi anche di aziende speciali e istituzioni nei modi previsti dalla legge.
- 2. Ove trattasi di servizi sociali non aventi carattere imprenditoriale, il Comune può avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione di associazioni non aventi carattere di lucro.

Art. 34

Requisiti dello statuto delle aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale subordina l'approvazione dello Statuto delle aziende speciali all'accoglimento in

esso dei principi di unitarietà con l'indirizzo generale del Comune, Deve essere inoltre assicurata la separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi, e poteri di gestione attribuiti al Direttore e ai dirigenti, di responsabilità e di gerarchia nell'organizzazione interna dell'azienda.

Art. 35

Organi delle aziende speciali e delle istituzioni

- 1. Sono organi dell'azienda speciale e dell'istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Direttore.
- 2. Il Presidente ed i componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e sono revocabili anche individualmente nel corso del mandato nei casi di gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o contrasto rispetto agli indirizzi espressi dagli organi del Comune.
- 3. Il Direttore dell'azienda speciale e dell'istituzione è nominato secondo quanto previsto rispettivamente dallo Statuto dell'azienda e dal Regolamento dell'istituzione ed è revocato nei casi di inadeguatezza del risultato o gestione non conforme agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione.
- 4. Il mandato degli organi delle aziende speciali e delle istituzioni scade allo scadere del mandato del Sindaco ed è prorogato per ciascun organo fino alla nomina dei successori.
- 5. Al Presidente, ai componenti il Consiglio di amministrazione e al Direttore delle aziende speciali e delle istituzioni si applicano le norme sull'ineleggibilità ed incompatibilità previste per Consiglieri Comunali e per gli Assessori.

Art. 36

Disciplina delle aziende speciali e delle istituzioni

1. La disciplina e le modalità di funzionamento delle aziende speciali e delle istituzioni sono stabilite, nel rispetto del presente Statuto, rispettivamente dallo specifico Statuto dell'azienda e dallo specifico Regolamento dell'istituzione approvato dal Consiglio comunale. Per quanto non regolato da tali fonti normative, si applicano le norme legislative e regolamentari previste dall'ordinamento per i Comuni.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 37

- Organizzazione degli uffici e del personale Principi generali
- 1. Il Comune disciplina la propria azione amministrativa in conformità ai seguenti principi generali:
- a) la separazione tra le responsabilità di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici di governo e la responsabilità di gestione per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti, spettante alla dirigenza;
- b) la individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei livelli di autonomia del personale e della dirigenza in particolare;

- c) la valorizzazione delle risorse umane, garantendo a tutti i dipendenti pari opportunità e crescita professionale attraverso adeguate politiche di sviluppo e di formazione ed aggiornamento professionale;
- d) la piena trasparenza dell'azione amministrativa, la semplificazione delle procedure, il miglioramento della qualità dei servizi erogati, l'accesso del cittadino ai documenti e la partecipazione all'attività amministrativa;
- e) la flessibilità della struttura organizzativa, in ragione delle funzioni e dei programmi dell'Ente; la valorizzazione della collegialità come strumento di coordinamento operativo dell'attività degli Uffici Comunali, il coinvolgimento e la partecipazione del personale, secondo il principio della democrazia organizzativa, all'esame dei problemi dell'organizzazione e della qualità dell'azione amministrativa per promuovere il miglioramento e lo sviluppo.
- 2. L'ordinamento e l'organizzazione dei servizi e degli uffici sono disciplinati in modo da garantire che il Comune possa assolvere alle seguenti finalità:
- a) agevolare i cittadini nei rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- b) potenziare l'efficienza, efficacia ed economicità del sistema comunale;
- c) promuovere e coordinare forme associative e di collaborazione inter istituzionali con altri enti locali, con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, anche ai fini della partecipazione alla programmazione socioeconomica ed alla pianificazione territoriale ed ambientale regionale.
- 3. Il Comune garantisce lo sviluppo delle relazioni sindacali, nel rispetto dei relativi ruoli e responsabilità, in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività.
- 4. Con apposito atto deliberativo il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi per l'adozione dei regolamenti dell'ordinamento degli uffici e dei servizi da parte della Giunta.

Art. 38 Segretario generale

1. Funzioni, competenze, prerogative e stato giuridico del Segretario Generale sono regolate dalla legge e dall'apposito regolamento.

Art. 39 Vice segretario generale

1. Il Comune può dotarsi di un Vice Segretario generale, il quale coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle sue finzioni e lo sostituisce nei casi di assenza ovvero di vacanza temporanea.

Art. 40 Direttore generale

- 1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare, anche attingendo all'esterno dell'Ente, un Direttore Generale cui affidare la responsabilità complessiva degli uffici e dei servizi ricomprendente l'organizzazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ente; ad esso verranno attribuiti i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto.
- 2. Il Sindaco con l'atto di nomina regolerà i rapporti funzionari ed operativi fra Segretario Generale e Direttore Generale.

- 3. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale potrà essere regolato mediante apposito contratto individuale di natura privata ed avrà la durata corrispondente alla permanenza in carica del Sindaco.
- 4. Il Sindaco in qualsiasi momento può provvedere alla risoluzione del contratto, qualora ne ravvisi la necessità.
- 5. Le modalità per la scelta o selezione del Direttore Generale, le sue prerogative, la possibilità di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione delle penalità per diritto di recesso saranno stabilite nel Regolamento degli uffici e dei servizi.

Incarichi di livello dirigenziale

1. Alla copertura di posti previsti dalla dotazione organica di livello dirigenziale possono essere preposte dal Sindaco, sulla base di apposita deliberazione motivata della Giunta comunale, persone assunte ai sensi di legge con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, in possesso dei requisiti richiesti per il posto da ricoprire.

Art. 42

Funzioni e poteri del collegio dei revisori dei conti

- 1. Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo Statuto nell'esercizio delle quali può disporre ispezioni, acquisire qualsiasi documento, convocare dirigenti e impiegati del Comune o delle Istituzioni, che hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere, può disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune nelle Aziende Speciali e nelle istituzioni, può Invitare i rappresentanti del Comune nelle società di capitali o negli enti cui comunque il Comune eroghi contributi.
- 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti presenta relazioni e documenti alla Giunta e al Consiglio Comunale. Ha l'obbligo di collaborare con il Consiglio, nonché di garantire la presenza di almeno un componente del collegio nelle sedute consiliari e nelle Commissioni consiliari, ove richiesto.
- 3. I Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Comunale e, in relazione a singoli oggetti, possono chiedere di essere invitati a sedute della Giunta o di Consigli di amministrazione di istituzioni del Comune.
- 4. Per la validità delle adunanze del Collegio è necessaria la presenza di due componenti.
- 5. Il Collegio dei Revisori si riunisce ordinariamente una volta al mese su convocazione del Presidente nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento.
- 6. Le riunioni del Collegio possono essere richieste singolarmente da ciascuno dei componenti. La richiesta deve essere motivata e la convocazione si svolge secondo la procedura di cui al comma precedente.

TITOLO V RAPPORTI CON LA COMUNITA' E PARTECIPAZIONE

Art. 43
La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

- 1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto e democratico della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi, realizzando uno stretto rapporto tra gli organi predetti ed i cittadini.
- 2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi.
- 3. Consente ai cittadini di contribuire, con le loro proposte, alla fase di impostazione delle decisioni da assumere su temi di interesse generale relativi alla programmazione delle attività amministrative o su tempi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

Associazione, volontariato e cooperazione

- 1. Il Comune favorisce la formazione di organizzazioni di volontariato e di associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di programmazione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di protezione civile, con il compito di concorrere alla gestione di servizi comunali.
- 2. Concorrono alla gestione di tali servizi anche cooperative ed in particolare quelle a preminente finalità occupazionale dei giovani.
- 3. I soggetti di cui ai commi precedenti, ai fini di intrattenere rapporti con il Comune e avere l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, dovranno essere costituite con atto notarile ed essere iscritte in apposito albo, salvo le associazioni a carattere nazionale che siano in grado di attestare il riconoscimento da parte dei rispettivi organi periferici competenti.

Art. 45

La partecipazione delle libere forme associative Consulta

- 1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale attraverso le libere forme associative è realizzata, garantita e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.
- 2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione.
- 3. Viene istituito l'Albo delle Associazioni, al quale possono iscriversi tutte le associazioni locali costituite con atto notarile, anche se prive di personalità giuridica, nonché tutte le sezioni locali di associazioni ed organizzazioni sindacali a carattere nazionale.
- 4. L'espressione della effettiva partecipazione delle libere forme associative è la Consulta che viene disciplinata da apposito regolamento.

Art. 46

Partecipazione alla formazione di atti

1. Il Comune nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini può procedere alla consultazione degli interessati sia in forma diretta mediante questionari, assemblee, audizioni, sia in forma indiretta mediante interpello dei rappresentanti di categoria ovvero dallo specifico settore della Consulta. Il Regolamento della partecipazione prevederà l'obbligo di motivare le decisioni assunte in contrasto con il parere dei soggetti consultati.

 Il comma 1. non si applica nei procedimenti relativi a: adozione di tariffe; atti relativi a tributi; strumenti generali di pianificazione territoriale;

altri atti per i quali la legge o lo Statuto prevedono specifiche forme di consultazione.

Art. 47

Istanze e petizioni

- 1. Le istanze e le petizioni di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi sono trasmesse dal Sindaco all'organo competente per materia.
- 2. Il Sindaco e la Giunta rispondono alle istanze e alle petizioni di propria competenza entro trenta giorni dal loro deposito.
- 3. Il Consiglio Comunale esamina le istanze e le petizioni di propria competenza secondo modalità stabilite dal proprio Regolamento. Nel caso in cui la petizione sia stata sottoscritta da almeno cinquecento cittadini residenti nel territorio del Comune, il Consiglio la discute entro novanta giorni dal deposito. Il Regolamento della partecipazione disciplina le modalità per la presentazione di istanze e petizioni,

Art. 48

Diritto di iniziativa

- 1. E' ammesso l'istituto del referendum consuntivo su questioni a rilevanza generale interessanti l'intera collettività comunale.
- 2. L'indizione di referendum comunali consultivi può essere richiesta:
- a) da 2.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Terlizzi;
- b) dal Consiglio comunale, con maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio.
- 3. La richiesta di referendum può riguardare qualsiasi argomento sul quale il Consiglio o la Giunta Comunale hanno competenza deliberativa ad eccezione dei seguenti:
- a) atti di elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca;
- b) personale del Comune o di sue aziende speciali o istituzioni;
- c) Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale;
- d) bilancio, contabilità, tributi e tariffe;
- e) materie sulle quali il Consiglio deve deliberare entro termini stabiliti dalla legge;
- f) pareri richiesti da disposizioni di legge;
- g) oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni.
- 4. Sugli atti di programmazione e pianificazione è ammesso soltanto il referendum consultivo.
- 5. La richiesta del Comitato promotore è sottoscritta alla Commissione per i referendum, composta da esperti scelti secondo le modalità indicate dal Regolamento per i referendum. La Commissione procede al giudizio provvisorio di ammissibilità e ha facoltà di proporre, ove lo ritenga necessario, al Comitato promotore una più chiara e completa formulazione dei quesiti referendari.

Art. 49

Raccolta, verifica ed ammissibilità della firma

1. La raccolta delle firme autenticate deve avvenire a cura del Comitato promotore entro sessanta giorni dall'avvio della raccolta, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per i referendum.

- 2. Gli Uffici del Comune sotto la sovrintendenza del Segretario Generale nelle sue funzioni di pubblico certificatore, verificano il numero e la validità delle firme poste sotto la richiesta di referendum.
- 3. Qualora il Segretario generale accerti che il numero delle firme valide è pari o superiore a quello prescritto, lo comunica al Sindaco, al Comitato promotore e alla Commissione per i referendum.
- 4. La Commissione, preso atto della regolarità delle operazioni, si esprime sulla definitiva accessibilità e ne dà comunicazione al Sindaco che indice il referendum entro sessanta giorni dalla comunicazione.
- 5. Hanno diritto di voto nelle consultazioni referendarie i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Terlizzi.

Modalità per lo svolgimento del referendum

- 1. Il Regolamento per i referendum, approvato dal Consiglio comunale, disciplina l'ipotesi di accorpamento di più referendum, le caratteristiche della scheda, la composizione e i compiti della Commissione elettorale, le norme sulla propaganda e la pubblicità elettorale, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, I termini, le modalità e le garanzie per la regolarità della votazione e dello scrutinio.
- 2. Il referendum non può essere indetto in coincidenza con operazioni elettorali comunali, nonché nel periodo dal 15 luglio al 15 settembre. Il Regolamento può prevedere che il referendum si tenga in uno o più giorni anche diversi dalla domenica.
- 3. Il Regolamento per i referendum stabilisce le modalità e i termini di esame di eventuali reclami avverso le procedure referendarie, sui quali delibera la Commissione per i referendum.
- 4. Il Regolamento determina le modalità di informazione agli elettori, prevedendo comunque l'obbligo di fornire insieme al certificato elettorale una sintetica illustrazione dell'oggetto del referendum e delle conseguenze oggettive di ciascuna opzione sottoposta al voto popolare. Tale materiale è predisposto dall'Ufficio per l'informazione e le pubbliche relazioni in collaborazione con il Comitato promotore.

Art. 51 Validità della consultazione referendaria ed effetti giuridici

- 1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori del Comune e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum. la Giunta Comunale ha l'obbligo di proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Art. 52

Difensore civico comunale

- 1. E' istituito li Difensore Civico Comunale.
- 2. Il Difensore Civico, nominato dal Consiglio Comunale, assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi dei cittadini residenti e degli utenti dei servizi singoli e associati. Il Difensore civico interviene, anche di propria iniziativa, in casi di ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei comportamenti degli uffici.
- 3. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita

le sue funzioni in piena autonomia.

- 4. Il Difensore Civico comunale esercita le proprie competenze anche nei confronti di soggetti di qualsivoglia natura giuridica di cui il Comune si avvale per la gestione dei propri servizi.
- 5. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale con Il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati e resta In carica tre anni, rinnovabili per altri tre. Il voto è espresso dal Consiglio sulla base del curricula presentati dai soggetti interessati nei modi e nei termini prescritti da apposito bando da emanarsi sei mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico in carica, Se dopo due votazioni consecutive non si consegue il quorum dei due terzi dei Consiglieri assegnati, le successive votazioni saranno valide ove si raggiunga la maggioranza assoluta.
- 6. L'Ufficio del Difensore Civico si avvale di personale dipendente del Comune di Terlizzi.
- 7. Il Difensore Civico è scelto tra persone che, per preparazione ed esperienza nella tutela dei diritti, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenze.
- 8. Non sono eleggibili alla carica:
- a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b) i componenti del Parlamento nazionale ed europeo, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali e Circoscrizionali;
- c) i componenti della Sezione Provinciale di Controllo, territorialmente competente;
- d) gli amministratori di enti od aziende dipendenti, concessionarie o gestrici;
- e) coloro che siano stati candidati nelle ultime elezioni politiche od amministrative comunali, provinciali e regionali;
- f) coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso e/o misure di sicurezza:
- g) coloro che non abbiano maturato la residenza da almeno cinque anni;
- h) coloro che abbiano vincoli di parentela od affinità entro il quarto grado con i Consiglieri Comunali.
- 9. Quando il Difensore Civico ravvisi, da parte dell'Amministrazione, atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi d'imparzialità e buon andamento, ne informa il Consiglio Comunale.
- 10. Può essere revocato dalla carica per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
- 11. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto di ufficio, Se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge.
- 12. Il Difensore Civico, se richiesto dal l'interessato, è tenuto al riserbo sugli atti di cui sia venuto a conoscenza in relazione al mandato conferitogli.
- 13. Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale, entro il mesi di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste.

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 53

Norme transitorie

- 1. Le norme regolamentari in contrasto con il presente Statuto non hanno efficacia.
- 2. Fino all'approvazione delle norme regolamentari alle quali si rinvia con il presente atto, continuano ad

avere efficacia, se non in contrasto con il presente Statuto. le norme corrispondenti dei previgenti Regolamenti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2001, il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Terlizzi attesta che il presente Statuto, composto da n. 53 articoli, definitivamente approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 novembre 2001, con atto n. 67, vistato dal CO.RE.CO. di Bari nella seduta dell'11 dicembre 2001, prot. n. 2887 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi a far tempo dal 10 gennaio 2002; dello stesso viene disposta la pubblicazione sul BUR-Puglia.

Terlizzi, addì 11 febbraio 2002

Dr. Michele Camero